

STATUTO
LA TENDA DI GIONATA – ETS ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "LA TENDA DI GIONATA – ETS ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Campi Bisenzio (FI) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione "La Tenda di Gionata"¹ nasce dal desiderio dei volontari del Progetto Gionata² di promuovere una realtà di servizio (diakonia) che coinvolga i cristiani LGBT, i loro familiari e gli operatori pastorali, sotto forma di Testimonianza, Accoglienza e Formazione Spirituale personale e comunitaria, nell'ascolto e in dialogo con tutte le Chiese affinché esse siano *"sempre più 'santuari' di accoglienza e sostegno verso le persone LGBT e verso ogni persona raggiunta da discriminazione"*³, perché *"le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo"*⁴. Si ispira ai principi di solidarietà, democrazia, dignità, rispetto di ogni persona e di ogni cultura, di non discriminazione, accoglienza e valorizzazione delle differenze culturali, sessuali, affettive e di genere.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

¹ "Allargare la tenda" è l'invito di Isaia 54, per fare sempre più l'esperienza di quello che la Chiesa, secondo una bella espressione di don Primo Mazzolari, dovrebbe essere: *"focolare che non conosce assenze"*, perché in essa ogni figlio/figlia di Dio, qualunque situazione viva, può sentirsi a casa.

² Il Progetto Gionata su Fede e omosessualità (www.gionata.org) è un progetto di volontariato culturale, nato in internet nel Settembre 2007, volto a far conoscere il cammino che i cristiani LGBT e i loro familiari fanno ogni giorno nelle loro comunità e nelle diverse Chiese, affinché le loro esperienze possano aiutare la società e le Chiese ad aprirsi alla comprensione e all'accoglienza. Cfr. AA.VV, *Sulle tracce dell'altro. Esperienze pastorali nella Chiesa Cattolica con le persone LGBT e i loro genitori*, Stampato in proprio dal Progetto Gionata, ottobre 2017, pag.60.

³ Dichiarazione redatta in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia dalla pastora Mirella Manocchio, presidente dell'Opcemi (Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia), e sottoscritta dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia, dall'Unione delle Chiese evangeliche battiste e dalla Chiesa evangelica luterana in Italia il 16 Maggio 2017.

⁴ *Gaudium et spes. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, 7 dicembre 1965.

8 W A B RT. LB lu

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (DL 117/2017 art. 5 lettera i)

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali (DL 117/2017 art. 5 lettera w) e religiosi.

L'associazione intende sostenere e far conoscere il cammino che i credenti omosessuali fanno ogni giorno nelle loro comunità e nelle diverse Chiese per sostenere il loro impegno e la loro crescita, in modo che queste esperienze possano aiutare la società e le Chiese ad aprirsi alla comprensione e all'accoglienza delle persone lesbiche, gay, bisex e trans (LGBT).

L'associazione intende, promuovere e sostenere la piena inclusione di ogni persona nella società e nelle comunità cristiane, ed in particolare delle persone con differenti orientamenti sessuali ed identità di genere. Suo fine è favorire la crescita spirituale, umana e sociale delle persone LGBT e dei loro familiari e contribuire al confronto su questi temi nelle comunità cristiane e tra gli operatori pastorali.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione potrà:

- a) Organizzare attività e gruppi di studio, preghiera e ricerca;
- b) Organizzare seminari, convegni e percorsi formativi;
- c) Partecipare e collaborare alla realizzazione di iniziative e programmi pastorali ed ecclesiali;
- d) Promuovere e gestire progetti, campagne ed eventi anche su scala nazionale e internazionale;
- e) Promuovere, sostenere o partecipare ad iniziative di solidarietà a favore di persone, gruppi o popolazioni;
- f) Collaborare con altre associazioni, gruppi, realtà sociali e religiose che condividono finalità e obiettivi dell'associazione, a livello locale, nazionale o internazionale, anche aderendo ad essi o sottoscrivendo accordi e patti;
- g) Partecipare al Forum dei Cristiani LGBT italiano (e organizzazioni similari) e alle attività promosse in rete tra i gruppi di credenti LGBT;
- h) Realizzare iniziative editoriali e di comunicazione;
- i) Realizzare ogni altra attività coerente con i principi e le finalità dell'associazione utile a perseguirne lo scopo sociale.

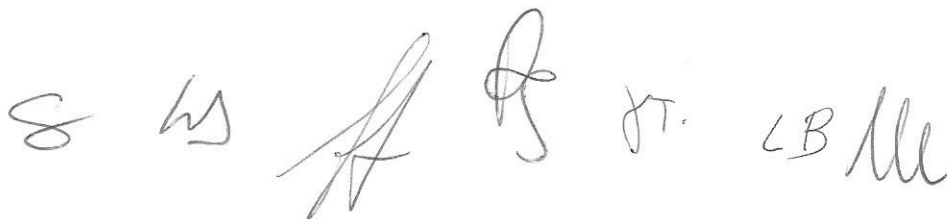
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

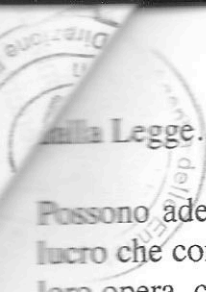
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito





Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(tipologie di associati; diritti e obblighi degli associati)

I soci possono essere volontari o ordinari:

- sono soci volontari quelli che partecipano direttamente alla vita attiva e alle attività dell'associazione e per i quali la stessa stipulerà polizze assicurative di tutela, se richieste dalla legge o necessarie nelle attività svolte.
- sono soci ordinari tutti quelli che, pur non svolgendo attività operative e non essendo assicurati, desiderano sostenere l'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

8 15 / A RT. 13 14

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- di veder rispettata la propria riservatezza: in particolare che non vengano divulgati dati personali al di fuori degli obblighi di legge.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività (precedentemente concordata) verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento tessera associativa o esclusione. Il mancato pagamento della tessera e la morte comportano una decadenza automatica dall'associazione come socio.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il collegio dei Revisori se la sua istituzione è richiesta a norma di legge (co. 2-4, art. 30 Cts);

S. W. [signature] R. J.T. C.B. M.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. Per la convocazione e la partecipazione all'assemblea si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, che prevedono l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, per lettera o mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Delibera, alla scadenza del mandato, il numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo;
- Approva i regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima



L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare deve essere convocata l'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno: lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente, un Vicepresidente, il coordinatore o i coordinatori responsabili dei progetti associativi, il Segretario e il Tesoriere.
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- coordinare la progettazione e la realizzazione delle attività sociali, favorendo il più ampio coinvolgimento e partecipazione dei soci, attivando gruppi di lavoro e di ascolto, monitorando e verificando l'andamento dei progetti e delle iniziative programmate.
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione e redigere eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza.

Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza anche un Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare ai Coordinatori il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e sono a disposizione per la libera consultazione dei soci.

9



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 5 volte consecutive: vengono sostituiti dai primi non eletti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Si riunisce, su richiesta del presidente e/o della metà dei membri del Consiglio Direttivo, anche attraverso modalità telematiche. Le riunioni del Direttivo sono aperte a tutti i soci volontari, senza diritto di voto nelle decisioni che spettano unicamente al Direttivo. È prevista la possibilità di convocare un Direttivo allargato ai soci attivi nei diversi progetti associativi, chiamato "piccolo Gionata". Alle riunioni possono essere invitati a partecipare anche degli esperti qualificati. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei suoi membri presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di cessazione della carica, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto e procedendo così alla nuova elezione del Presidente (art. 8): sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente questi è sostituito dal vice Presidente o in sua assenza è sostituito dal Consigliere più

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in dark ink. From left to right, there is a stylized 'S', a 'W', a signature that appears to be 'G. B.', a signature that appears to be 'R.T.', and a signature that appears to be 'L.B.M.'.

anziano. Ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

ART. 10 **(Collegio dei revisori)**

Il collegio dei Revisori è l'Organo di controllo e può essere anche monocratico. L'associazione attiverà questo organo di controllo solo ed esclusivamente al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 codice del terzo settore 117/2017.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. I componenti del collegio dei Revisori, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(i coordinatori)**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri uno o più coordinatori che sono responsabili dei progetti associativi, delibera sulle loro responsabilità, assegna incarichi differenti tra i diversi Coordinatori.

I Coordinatori hanno il compito di seguire e di coordinare i progetti e le differenti attività dell'associazione e di favorire la circolazione delle comunicazioni e delle informazioni sulle stesse a tutti i soci. Se i Coordinatori sono più di uno, convocano, di comune accordo tra loro e col Presidente, il Direttivo allargato (Piccolo Gionata) ai soci attivi nei diversi progetti associativi.

ART. 12 **(il segretario)**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali degli Organi di cui al presente Statuto e dei Libri dell'Associazione

8 Wff R RT. LBlll

ART. 13
(il tesoriere)

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che svolge compiti di natura amministrativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e ad operare sui conti correnti dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

In particolare, il tesoriere:

- a. provvede alla regolare e corretta gestione contabile;
- b. coadiuva il Consiglio Direttivo nella preparazione e presentazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo;
- c. provvede alla tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione;
- d. provvede all'amministrazione del patrimonio sociale.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a. quote associative e contributi dei soci;
- b. contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari;
- c. rendite patrimoniali;
- d. proventi da attività di raccolta fondi;
- e. proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

8  RT. CB MU

...ndi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Tesoriere. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per il perseguimento dell'attività sociale e non potrà in alcun modo essere distribuito tra i soci. Il bilancio preventivo è strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati*, tenuto a cura del Segretario (art.13);
- *registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario (art.13);
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario (art.13);
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*, tenuto a cura del Segretario (art.13).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su richiesta scritta al Segretario dell'associazione.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8 WS / P RT. LB M

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Campi Bisenzio, 18 marzo 2018

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 20 MAR 2018
N. 2207 ESATTEURO
IL DIRETTORE



Letto e sottoscritto da:

Carlo Selvo
Lorenzo Tini
Francesco Frosi
Giovanni Sisto
L. P. Tili
Lega Baccini
Ministrati